



DELIBERAZIONE N° 51 DEL 26/06/2025

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno 26 (**ventisei**) del mese di **Giugno** alle ore **14:47** (orario di convocazione: 14:30), nella SEDE COMUNALE sala delle adunanze consiliari del Comune di San Miniato, si è riunito il Consiglio Comunale in **seduta pubblica**, ai sensi dell'art. 36 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 37 del vigente "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale", in modalità mista (telematica e in presenza) ai sensi del vigente "Regolamento per lo svolgimento in audio-videoconferenza delle sedute degli organi collegiali: Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenza dei Capigruppo" approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.04.2022, per deliberare sulle proposte di cui all'avviso di convocazione del 20.06.2025 prot. n. 26240, recapitato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 37 del "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale".

Risultano presenti sul punto in argomento i seguenti componenti dell'Assemblea:

	Cognome e Nome	Ruolo	Presente	Assente
1	GIGLIOLI SIMONE	Sindaco	P in sede	
2	BETTI MATTEO	Presidente del Consiglio	P in sede	
3	MASTROIANNI VINCENZO	Consigliere	P in sede	
4	TORRE FRANCA	Consigliere	P in sede	
5	MARIANELLI ELENA	Consigliere	P in sede	
6	MATTEOLI ROSANNA	Consigliere	P in sede	
7	CIPOLLINI EGLE	Consigliere	P in sede	
8	BALDI SIMONE	Consigliere	P in sede	
9	NACCI MONICA	Consigliere	P in sede	
10	PANNOCCHIA TOMMASO	Consigliere		AG
11	TADDEI PABLO	Consigliere	P in sede	
12	ALTINI MICHELE	Vice Presidente del Consiglio	P in sede	
13	BROTINI ELIA	Consigliere	P in sede	
14	VALLINI PAOLO	Consigliere	P in sede	
15	BRUNI FRANCESCA	Consigliere	P in sede	
16	BAGNI VERONICA	Consigliere	P in sede	
17	GUAZZINI MANOLA	Consigliere	P in sede	

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Dott. Danilo D'Aco, presente in sede.

Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori Comunali Sig.ri: GRECO MARCO, MAGGIORELLI ELENA, BONACCORSI AZZURRA, SQUICCIARINI MATTEO. Gli Assessori sono



presenti in sede.

Presiede il Presidente del Consiglio Matteo Betti.

Svolgono funzione di scrutatori i Signori Consiglieri: TADDEI PABLO, BROTINI ELIA.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale alla definizione delle scadenze del tributo TARI così come alla determinazione delle tariffe ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683, *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI), che continua ad essere normata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1 commi da 641 a 668), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Richiamati in particolare i commi di seguito riportati della suddetta Legge n. 147/2013, art. 1:

- **641**, che recita *"Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva"*;
- **642**, che puntualizza *"La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"*;
- **650** ove è precisato che *"La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria."*;
- **651** in cui si precisa che *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."*;
- **652** ove è definito che *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel*



rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..;

- **653**, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";
- **660**, in cui è stabilito che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";
- **662** che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- **666**, conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- **683** che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- **688** in cui sono definite le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- **690 e 691**, ove si precisa che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31.12.2013, il servizio di gestione dei rifiuti; Ricordato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;



Tenuto conto che ai fini della applicazione della tariffa:
sono stati creati gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) in cui il territorio regionale è stato suddiviso e che il Comune di San Miniato fa parte dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa";

l'ente territorialmente competente (ETC) alla redazione, validazione e all'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti del Comune di San Miniato è l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa", che con determinazione n. 100 del 20 maggio 2024 ha validato l'aggiornamento del PEF 2024-2025 del Comune di San Miniato ai fini della determinazione, per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA;

i Soggetti che operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF sono i seguenti:

GESTORE 1
RetiAmbiente S.p.A.

COMUNE
Comune di San Miniato

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 16 luglio 2024 relativa alla presa d'atto dell'aggiornamento del PEF per il biennio 2024-2025;

Tenuto conto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

Vista la Relazione allegata alla presente (**allegato 3**), quale documentazione integrante e sostanziale della stessa, di cui di seguito si riporta uno schema riassuntivo delle entrate e delle uscite sulle quali si fonda la determinazione delle tariffe in approvazione:

entrata		spesa	
Descrizione capitolo	importo	Descrizione capitolo	importo
10101.51.12017100 00	Tassa sui rifiuti (TARI) € 5.421.000,00	09031.04.6055090 000	Spese funzionamento ATO € 14.000,00
30500.02.30529100 00	Recupero spese solleciti TARI € 41.500,00	09021.03.6036500 003	Prestazioni per ambiente € 20.000,00
	Avanzo vincolato € 1.900.000,00	09021.03.6035090 009	Bonifica discariche dismesse € 9.000,00
	Totale entrata 7.362.500,00	09031.03.6035180 000	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti € 6.260.995,60
		01041.03.6032490 000	Aggio riscossione Tassa Rifiuti € 353.500,00
			fcde € 705.004,40



Totale spesa € 7.362.500,00

Ricordato che l'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti, di realizzazione e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura ed escludendo i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, ad oggetto "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*", il quale nel recepire le direttive europee in materia di rifiuti, ha apportato sostanziali modifiche al D. Lgs. n. 152/2006, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come da ultimo modificato a seguito della deliberazione approvata nella presente seduta del Consiglio Comunale (D.C. n. 50 del 26.06.2025, dichiarata immediatamente eseguibile);

Viste le tariffe TARI approvate per l'anno 2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16.07.2024;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI a carico dell'Ente, previste dal vigente Regolamento per la disciplina della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Tenuto conto ai fini della costruzione e della applicazione della tariffa che:

la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

le utenze sono suddivise tra domestiche e non domestiche;

l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

le tariffe sono articolate in:

- tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;
- tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;

i costi del servizio sono suddivisi in fissi e variabili;

alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Pisa con Decreto Presidenziale;

alla TARI si applicano le componenti perequative approvate con la deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni



riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

- a decorrere dall'1 gennaio 2025, con deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF è istituita la componente perequativa unitaria UR3a, inizialmente pari a 6 euro ad utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Atteso che, ai sensi del vigente Regolamento TARI per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la tariffa relativa alle stesse, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta, nell'ambito della deliberazione di approvazione delle tariffe, fino ad un massimo del 10%;

Tenuto conto:

- della platea delle utenze soggette a tassazione che ha permesso di ipotizzare simulazioni di gettito al fine di raggiungere l'obiettivo della copertura dei costi risultanti dal suddetto PEF;
- che questa Amministrazione non intende modificare, rispetto al 2024, la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue, fissate con deliberazione n. 49 del 16 luglio 2024 di questo Consiglio, nella seguente misura:
 - 62 % a carico delle utenze domestiche;
 - 38 % a carico delle utenze non domestiche;

Viste le tariffe TARI da applicare l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, le quali sono evidenziate nella documentazione allegata, di seguito indicata:

- **allegato 1** "tariffe utenze domestiche"
- **allegato 2** "tariffe utenze non domestiche"

Precisato che la documentazione allegata, sopra richiamata, è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 14389 del 15.06.2010 in cui è riconosciuta all'agevolazione fiscale "natura eccezionale" che impone una "interpretazione, rigorosa", tale per cui "le norme agevolative fiscali" sono "di stretta interpretazione e quindi non estensibili ai casi non espressamente previsti" dalla normativa perché costituiscono comunque "deroga al principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost.";

Ricordato che parte del Centro Storico di San Miniato è interessato da lavori relativi alla rifunzionalizzazione, per finalità di interesse pubblico, delle aree di "Piazza del Popolo" e via Conti a seguito dell'attuazione di un progetto PNRR di riqualificazione urbana, paesaggistica ed ambientale;

Dato atto che tali lavori hanno comportato la chiusura al traffico veicolare di parte del Centro Storico con inevitabili riflessi sotto il profilo economico per le attività che insistono all'interno dall'area interessata dai lavori e nelle aree circostanti;



Ritenuto pertanto, introdurre, per il solo anno 2025, un abbattimento del 100% della tariffa TARI dovuta per il periodo 01.01.2025 – 31.07.2025 (parte variabile) a favore delle Utenze Non Domestiche (UND) localizzate nell'area del Centro storico e zone limitrofe interessata da lavori di riqualificazione presenti nelle zone sottoriportate, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie ai fini TARI 11 "Uffici Agenzie" e 12 "Banche ed Istituti di Credito":

- via Conti fino all'altezza del civico 35
- Corso Garibaldi fino all'altezza del civico 6
- Piazza del Popolo
- Via Faognana
- Via Ser Ridolfo
- Via IV Novembre
- Piazza Grifoni civico 2
- Via Guicciardini

Precisato che la suddetta riduzione è concessa a favore delle Utenze Non Domestiche (UND) a condizione che:

- (a) siano poste all'interno delle suddette vie/piazze;
- (b) le utenze di cui al punto (a) non risultino insolventi nel pagamento della TARI. Per pagamenti della Tari si intendono:
 - quelli relativi a rate scadute connesse alla concessione di dilazioni di pagamento di avvisi di scadenza annuali, solleciti, accertamenti per omesso pagamento, o infedele/omessa dichiarazione, sia in fase della riscossione volontaria che coattiva;
 - quelli relativi alla riscossione ordinaria (avvisi di scadenza annuali, solleciti), nonché derivanti da accertamento omesso pagamento, o infedele/omessa dichiarazione, sia in fase della riscossione volontaria che coattiva;
- (c) le utenze di cui al punto (a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;

Richiamato il Regolamento TARI, in cui tra l'altro è disciplinata la scadenza di versamento della tassa, facendo salva la possibilità dell'Ente di deliberare annualmente scadenze diverse nell'ambito della delibera di approvazione delle tariffe;

Precisato che non sussistono motivazioni per apportare modifiche alle scadenze già disciplinate dal Regolamento e che pertanto restano confermate le seguenti scadenze ordinarie di pagamento per la TARI anno 2025:

- 1^ rata acconto – 30 aprile 2025;
- 2^ rata acconto – 31 maggio 2025;
- 3^ rata acconto – 31 ottobre 2025;
- rata a saldo - 31 dicembre 2025;

Considerato che l'articolo 3, comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 convertito in legge n. 15/2022, che così dispone: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";



Richiamato l'art. 10 ter del D.L. n. 25/2025 (cd. Decreto "PA"), convertito con Legge 69/2025 che così dispone: *"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale".;*

Ricordato il Decreto Legge n. 201/2011, art. 13, che ai commi seguenti dispone:

comma 15. *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021."*

- comma 15-bis. *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime."*
- comma 15-ter. *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*

Ricordato che la gestione e la riscossione della TARI è affidata in concessione alla società ABACO SPA tramite affidamento in scadenza a fine anno;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale **(allegato B)**;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti



Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore "Programmazione e Risorse Finanziarie", che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**allegato A**);

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Finanze, bilancio e programmazione" in data 24.06.2025;

Preso atto, come da file audio-video in atti, che:

- il Sindaco ha chiesto di poter illustrare congiuntamente i punti ad oggetto "Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione tariffe e scadenze anno 2025" e "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione modifiche";
- il Presidente ha ammesso presentazione e discussione unica del presente punto con quello precedente;

Riportandosi agli interventi evidenziati nella precedente deliberazione n. 50 del 26.06.2025, dichiarata immediatamente eseguibile;

Udita la dichiarazione di voto di astensione della Consigliera Manola Guazzini;

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Tommaso Pannocchia).

Voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0, astenuti n. 6 (Veronica Bagni, Manola Guazzini, Elia Brotini, Paolo Vallini, Michele Altini e Francesca Bruni), espressi per alzata di mano dai n. 16 componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare la ripartizione del costo del servizio tra Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND) nella misura del 62% a carico delle Utenze Domestiche e del 38% a carico delle Utenza Non Domestiche.
2. Di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli **atti 1 e 2**, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare le tariffe relative alle Utenze Domestiche (UD) e alle Utenze Non Domestiche (UND) come riportato rispettivamente negli **allegati 1 e 2**, del presente atto.
4. Di dare atto che le tariffe UD e UND approvate nell'ambito del presente provvedimento, congiuntamente ad € 1.900.000,00 dell'avanzo vincolato TARI anno 2024 consentono di provvedere alla copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana di cui ai PEF validato con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Costa n. 100 del 20 maggio 2024.
5. Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI a carico del Comune, previste dal vigente Regolamento per la disciplina della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.



6. Di dare atto che alla TARI si applicano:

- le due componenti perequative come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023 pari a euro/utenza 0,10 per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare; pari a euro/utenza 1,50 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la componente perequativa unitaria UR3a istituita, a decorrere dall'1 gennaio 2025, con deliberazione ARERA 133/2025/R/RI, inizialmente fissata in 6 euro ad utenza, destinata a finanziare le agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dal Decreto Presidenziale della Provincia di Pisa n. 88 del 22 ottobre 2024.

7. Di introdurre, per il solo anno 2025, un abbattimento del 100% della tariffa TARI dovuta per il periodo 01.01.2025 – 31.07.2025 (parte variabile) a favore delle Utenze Non Domestiche (UND) localizzate nell'area del Centro storico e zone limitrofe interessata da lavori di riqualificazione presenti nelle zone sottoriportate, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie ai fini TARI 11 "Uffici Agenzie" e 12 "Banche ed Istituti di Credito":

- via Conti fino all'altezza del civico 35
- Corso Garibaldi fino all'altezza del civico 6
- Piazza del Popolo
- Via Faognana
- Via Ser Ridolfo
- Via IV Novembre
- Piazza Grifoni civico 2
- Via Guicciardini

8. Di precisare che la suddetta riduzione è concessa a favore delle Utenze Non Domestiche (UND) a condizione che:

(a) siano poste all'interno delle suddette vie/piazze;

(b) le utenze di cui al punto (a) non risultino insolventi nel pagamento della TARI. Per pagamenti della Tari si intendono:

- quelli relativi a rate scadute connesse alla concessione di dilazioni di pagamento di avvisi di scadenza annuali, solleciti, accertamenti per omesso pagamento, o infedele/omessa dichiarazione, sia in fase della riscossione volontaria che coattiva;
- quelli relativi alla riscossione ordinaria (avvisi di scadenza annuali, solleciti), nonché derivanti da accertamento omesso pagamento, o infedele/omessa dichiarazione, sia in fase della riscossione volontaria che coattiva;

(c) le utenze di cui al punto (a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

9. Di dare atto che la suddetta agevolazione è finanziata con risorse di bilancio derivanti dalla fiscalità generale.

10. Di dare atto altresì che la suddetta agevolazione risulta inserita all'interno del presente atto con valore regolamentare per la sola annualità d'imposta 2025 ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma, comma 8 del vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti



(TARI).

11. Di approvare la documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:

- (a) **allegato 1** "tariffe utenze domestiche" e relativi coefficienti "Ka" e "Kb";
- (b) **allegato 2** "tariffe utenze non domestiche" e relativi coefficienti "Kc" e "Kd";
- (c) **allegato 3** "Relazione".

12. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative all'anno 2025:

- 1^ rata acconto - 30 aprile 2025;
- 2^ rata acconto - 31 maggio 2025;
- 3^ rata acconto - 31 ottobre 2025;
- rata a saldo - 31 dicembre 2025;

13. Di precisare che le tariffe qui approvate hanno *efficacia* dalla pubblicazione sul sito del MEF ed *effetto* dal 1° gennaio 2025, in quanto approvate entro il termine differito dal legislatore rispetto al termine ordinario fissato al 30 aprile, di cui all'articolo 3, comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 convertito in legge n. 15/2022, meglio dettagliato nelle premesse, e pubblicate sul sito del MEF entro i termini di seguito indicati.

14. Di precisare che la presente delibera, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, sarà trasmessa, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2025. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

15. Di incaricare la responsabile dei Servizi Tributarî dell'Ente, ad approvazione avvenuta del presente atto, di:

- trasmettere telematicamente mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione,
- inviare copia della presente deliberazione, completa di allegati, alla società ABACO SPA in qualità di concessionario della riscossione dell'entrata TARI, sia in fase ordinaria che coattiva, e ad ATO Toscana Costa, quale ente territorialmente competente (ETC).

16. Di allegare al presente atto il parere a formarne parte integrante e sostanziale, il parere dei revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell'art. 239 del d. lgs n. 267/2000 (**allegato B**).

17. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (**allegato A**).

Indi il Consiglio Comunale



in considerazione dell'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento e consentire una veloce pubblicazione sul Portale del MEF

con successiva separata votazione che ha il seguente esito:

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Tommaso Pannocchia).

Voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0, astenuti n. 6 (Veronica Bagni, Manola Guazzini, Elia Brotini, Paolo Vallini, Michele Altini e Francesca Bruni), espressi per alzata di mano dai n. 16 componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Ing. Matteo Betti

Il Segretario Generale
Dott. Danilo D'Aco

(atto sottoscritto digitalmente)



Comune di
San Miniato

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 110 DEL 17/06/2025

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE
ANNO 2025**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

18/06/2025

Il Responsabile
GUERRIERI SANDRA / InfoCamere
S.C.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



Comune di
San Miniato

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 110 DEL 17/06/2025

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE
ANNO 2025**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

18/06/2025

Il Responsabile
GUERRIERI SANDRA / InfoCamere
S.C.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



Comune di
San Miniato

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 51 del 26/06/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo a far data dal 20/07/2025.

Il documento informatico – ai sensi del l'art. 24 del D.Lgs 7.3.2005 n.82 e s.m.i – è conservato nel sistema informatico del Comune di San Miniato ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs 7.3.2005 n.82

Data, 25/07/2025

Segretario Generale
DANILO D'ACO / ArubaPEC S.p.A.